

OPERAI E AMIANTO

Bollettino
del
Coordinamento Operaio
Contro l'Amianto

GIÙ ' IL SIPARIO !

Siamo alla stretta finale per quanto riguarda la modifica della legge 257 che, ricordiamo ancora una volta, dà al lavoratore esposto all'amianto per almeno 10 anni, 6 mesi di abbuono per ogni anno lavorato. Il lavoratore che va in pensione prima ha un corpo che potenzialmente è stato offeso, inquinato, contaminato (visti i lunghi periodi di incubazione dei tumori da amianto); è un ben misero contentino quello che riceveva fino ad oggi da una legge nata con il solo scopo di snellire la manodopera in determinati settori. Ma si sa, passato il santo, passata la festa: la platea dei beneficiari o potenziali tali è cresciuta a dismisura; occorre di conseguenza porre mano a modifiche legislative che limitino il più possibile l'ottenimento dei benefici della 257 per arrivare in futuro al definitivo affossamento.

La strada era già stata tracciata dai governi di centro-sinistra, con commissioni ad hoc presiedute da senatori diessini aventi la candida preoccupazione di limitare l'onere derivante allo Stato/Inps. Oltre a questi pseudo-amici dei lavoratori vi è di supporto l'ipocrita posizione delle organizzazioni sindacali, che hanno partorito

come ultimo atto unitario la richiesta di un provvedimento d'urgenza volto a salvaguardare i diritti di coloro che sono in pensione o in procinto di esserlo (vedi comunicato unitario CGIL CISL UIL Roma 4 dicembre 2001). E' evidente che con questa posizione il sindacato dà il suo benestare all'affossamento della legge in quanto rimanda alla discussione parlamentare, ovvero al confronto tra una sinistra balzubiente ed una maggioranza blindata, la posizione di tutti coloro che sono lontani dalla pensione. La stragrande maggioranza dei lavoratori SOFER, riconosciuti esposti con la circolare INPS del 19 febbraio 2001 fino al 18 ottobre 2000 ed anche con svariate sentenze, si troverà a fare i conti con gli effetti dell'applicazione del nuovo disegno di legge presentato dal sottosegretario Brambilla che combina non pochi sconquassi:

1) Viene introdotta una soglia di esposizione con concentrazione minima di 100 fibre/litro, valore non supportato da alcun riferimento medico-scientifico

2) Viene dimezzato il coefficiente di rivalutazione (si passa da sei a tre

(Continua a pagina 2)

SOMMARIO

Giù il sipario. / Operaio Sofer Pozzuoli	Pagg. 1/2
Comitato ex-operai Falck Milano contro l'amianto	Pagg. 1/2
Analisi delle attuali proposte di legge per modificare la 257	Pagg. 2/3/4
Sulla proposta di legge della associazione Esposti Amianto	Pag. 5/6
Ansaldo Trasporti Napoli: cronaca di una mancata mobilitazione operaia	Pag. 6/7
Sentenza favorevole di rivalutazione dell'intero periodo lavorativo	Pag. 8/9/10

COMITATO EX OPERAI FALCK CONTRO L'AMIANTO: UN BILANCIO DOPO DUE ANNI DI ATTIVITA'

Siamo partiti due anni fa con la consapevolezza delle difficoltà a cui saremmo andati incontro: gli stabilimenti produttivi della Falck erano ormai chiusi da anni e gli operai dispersi in decine di fabbriche della regione o collocati in prepensionamento e il sindacato non aveva alcuna intenzione di aprire il capitolo sulla questione amianto per gli ex dipendenti Falck di Sesto San Giovanni.

La scommessa era quella di mettere insieme degli operai che agissero in proprio per raggiungere gli obiettivi prefissati senza dover affidarsi al patrocinio di nessuno. Questa scelta, se da un lato ci ha posto ulteriori difficoltà, dall'altra ci ha permesso di proseguire sulla nostra strada senza dover subire condizionamenti.

Dalla sede del Comitato sono passati in questi anni oltre 700 ex dipendenti Falck; di questi circa 550 hanno presentato le varie domande a Inps ed Inail, e in questi giorni stanno avviando i ricorsi all'Inps mentre in una settantina stanno preparando le cause.

Contemporaneamente oltre 200 operai hanno per ora effettuato le visite in regime di Day Hospital alla Clinica del Lavoro di Milano mentre altri le effettueranno nelle prossime settimane.

(Continua a pagina 2)

(Giù il sipario Continua da pagina 1)
mesi per ogni anno lavorato).

3) Il requisito dei dieci anni minimi di esposizione va riferito all'attività effettivamente svolta (nel computo quindi non entrerebbero più le ferie, la CIG, i permessi ed ogni altra assenza dal lavoro); di conseguenza per totalizzare dieci anni ne serviranno molti di più.

4) Coloro che non riescono ad andare in pensione entro il primo gennaio 2007 potranno utilizzare al massimo 5 anni di aumento dell'anzianità contributiva (se ne hai 7 te ne fregano 2).

5) Non sarà possibile abbinare al moltiplicatore-amianto nessun altro beneficio previdenziale (scordiamoci quindi scivoli, prepensionamenti, lavori usuranti etc.).

6) Varo del nuovo disegno di legge entro e non oltre il 18 marzo 2002.

Non compreso nel disegno di legge dobbiamo ancora ricordare la preoccupazione del senatore Battafarano (a nome evidentemente di tutti i DS) che invita il Governo a tener presente che oltre alle succitate limitazioni, bisogna anche fissare un termine perentorio per la presentazione delle domande rivolte a conseguire i benefici previdenziali (180 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge).

In questo quadro sconcertante il sindacato non sa fare altro che annullare manifestazioni di protesta unitaria (vedi quella mancata del 15 dicembre a Roma) ed invitare al dibattito parlamentare una sinistra che bluffa mentre in realtà flirta con Confindustria, ed una maggioranza che si muove senza scrupoli e senza vergogna.

Un operaio della Sofer di Pozzuoli

Perciò il Comitato cercherà in tutti i modi possibili e con gli strumenti a disposizione di contrastare l'approvazione del testo Brambilla o dei vari testi presentati in precedenza in parlamento (Tapparò, Battafarano).

Comitato ex operai Falck contro l'amianto.

(Comitato ex operai Falck Continua da pagina 1)

Una relazione ufficiale riguardante i primi 160 visitati ci confermano ispessimenti pleurici dovuti ad amianto in 5 casi ed a tutti coloro che hanno effettuato il broncolavaggio alveolare è stata riscontrata una esposizione a fibre vetrose, un fatto questo, su cui sarà utile aprire una discussione. La clinica del lavoro ha avviato d'ufficio 5 denunce, ma ad una prima nostra indagine sembrano essere state prontamente archiviate

In questi anni abbiamo avuto decine di incontri con Inail, Asl, commissioni varie, Avvocati, Medici, altri comitati ed organismi che si occupano di amianto; abbiamo organizzato o partecipato a molte manifestazioni pubbliche, abbiamo preparato e classificato centinaia di cartelle con le documentazioni e la storia di ogni singolo operaio; abbiamo raccolto centinaia di documenti ufficiali sulla fornitura, l'uso e lo smaltimento di amianto in Falck.

Una mole immensa di lavoro che è stato possibile portare avanti solo con l'impegno di tanti operai.

Infine come operai esposti all'amianto riteniamo inammissibile il nuovo tentativo di modificare la legge 257/92 che il senatore Brambilla dell'attuale governo ha proposto il mese scorso. Se purtroppo questo disegno di legge passasse molti dei nostri aderenti al comitato perderebbero tutte le speranze per ottenere i benefici previdenziali già difficoltosi con la vecchia legge. Infatti solo il fatto di riuscire a dimostrare che si era stati esposti a una concentrazione media annuale non inferiore alle 100 fibre / litro è praticamente impossibile e quantomeno assurdo e ridicolo.

E chi poi avrebbe la fortuna, per modo di dire, di avere tutti i requisiti in regola, si vedrebbe riconosciuto il coefficiente di 1,25 e non più 1,5 come prima, cioè sei mesi ogni anno lavorato.


Analisi delle attuali proposte di legge per modificare la 257

Una volta ottenuto che il governo rinunziasse ad inserire nella Finanziaria le modifiche al comma 8 dell'art. 13 della Legge 257/92, che disciplina i benefici previdenziali dei lavoratori esposti all'amianto, CGIL, CISL e UIL hanno sospeso tutte le iniziative di lotta che stavano partendo nelle fabbriche, prima fra tutte la manifestazione nazionale di protesta che si sarebbe dovuta tenere a Roma il 15 dicembre. Certo l'aver sventato il tentativo di colpo di mano del governo, impedendo che l'intera attuale normativa sui benefici pensionistici a favore degli esposti fosse stravolta mediante l'approvazione di un emendamento alla legge Finanziaria, è un risultato di non poco conto, ottenuto certamente grazie alla sorprendente capacità di risposta mostrata da interi settori operai che hanno "scavalcato" il più delle volte, con riuscitissimi scioperi spontanei, le blande indicazioni date dalle Confederazioni Sindacali, che si erano limitate a chiedere presidi presso le Prefetture ed incontri con i gruppi politici. C'è da chiedersi però se la decisione di fermare il movimento sia in qualche modo giustificato dal risultato raggiunto o, al contrario, sia il modo più sicuro per andare incontro ad una sonora sconfitta.

Nel comunicato dell'8/12/01, le segreterie nazionali Fim, Fiom, Uilm assicurano che "forti del consenso e dell'impegno dei lavoratori e in sintonia con le Confederazioni, vigileranno affinché, nella discussione parlamentare, non si registrino arretramenti rispetto alla tutela garantita dall'attuale legge per chi è stato e-

(Continua da pagina 2)

sposto all'amianto". In che altro modo si possa "vigilare" sul dibattito parlamentare senza far sentire alle forze politiche ed istituzionali il fiato sul collo della rabbia operaia non è dato sapere né dal comunicato sindacale citato né dalla completa assenza di iniziativa che da allora ha caratterizzato la linea sindacale.



Del resto la fiducia riposta dai sindacati nel dibattito parlamentare è del tutto fuori luogo. Per confermare questa affermazione basta analizzare un attimo i vari disegni di legge presenti oggi in parlamento.

Partiamo innanzitutto da quello del governo, che prende il nome dal sottosegretario al lavoro, il leghista Brambilla, e che non è ancora stato ufficialmente presentato in parlamento, ma i cui termini si conoscono già, perché fatti circolare sulla stampa ufficiale e resi noti dagli stessi sindacati.

Partiamo da questo testo per la semplice considerazione che è questo il disegno di legge (DDL) che ha più probabilità di essere approvato dal parlamento, essendo frutto della maggioranza, che almeno finora non ne ha presentato nessun altro, a differenza dell'opposizione, che ne ha presentati invece diversi ed anche parzialmente contraddittori fra loro.

Il DDL Brambilla vuole conservare l'odioso limite dei dieci anni di esposizione per accedere ai benefici, che però sarebbero estesi a tutti i lavoratori esposti e non solo a quelli assicurati dall'Inail e iscritti all'Inps. L'esposizione atta a far accedere ai benefici pensionistici deve essere stata di almeno 100 fibre/litro, come valore medio su otto ore giornaliere. Tale limite di esposizione non solo non ha alcun fondamento scientifico, in quanto è dimostrato che anche a livelli di esposizione di gran lunga inferiore si ha il sorgere di patologie amianto correlate, ma è anche quasi del tutto impossibile da dimostrare, se si considera che, per fortuna, la gran parte delle esposizioni risalgono a parecchi anni fa. Lo stesso computo del periodo di esposizione viene fortemente ridotto, essendo qui riferito esclusivamente al periodo di attività effettivamente svolta, escludendo così ad es. i periodi di ferie e di malattia.

Il DDL Brambilla vuole anche ridurre fortemente la misura dei benefici pensionistici. Innanzitutto viene dimezzato il coefficiente di rivalutazione dell'anzianità pensionistica, che passa dall'1,5 all'1,25, per cui dai sei mesi di abbuono per ogni anno si passa a soli tre mesi. In secondo luogo si applica il coefficiente di rivalutazione al solo periodo di esposizione e non a tutto il periodo lavorativo, come è prescritto dalla 257 e come è stato confermato da numerosissime sentenze. In terzo luogo, si applica, a partire dal 1° gennaio 2007, un tetto massimo di abbuono pensionistico, che non può superare i 5 anni, mentre da subito l'anzianità complessiva non può superare i 40 anni. Infine, i benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto non possono essere cumulati con altri benefici previdenziali, quali ad es. la cassa integrazione, i periodi di malattia, i prepensionamenti, la mobilità. A completare il quadro delle misure, va notato che gli operai esposti che sono andati in pensione anche dopo il '92 (data di entrata in vigore della 257), ma che riescono a dimostrare solo adesso la loro esposizione, sono comunque esclusi dai benefici!

Sull'accertamento delle esposizioni, va notato che il testo Brambilla fa salvi i riconoscimenti già avvenuti (anche se ne riduce della metà ed oltre i benefici), ma affida i nuovi futuri accertamenti all'Inail, che è l'Ente che, con l'avallo dei sindacati, ha in questi anni contrastato ed ostacolato la maggior parte dei riconoscimenti.

Fin qui il testo Brambilla, la cui lettura da solo dovrebbe spingere qualsiasi organizzazione sindacale che vuole difendere gli interessi degli operai esposti a non attendere tranquillamente l'andamento del dibattito parlamentare. Passiamo ora a valutare le proposte legislative dell'opposizione parlamentare.

Il Disegno Di Legge più importante presentato dal centrosinistra in questa legislatura sul problema amianto è il n° 349, primo firmatario il senatore Battafarano dei DS. Questo testo ripresenta in realtà il Testo Unico Battafarano, non approvato dalla precedente legislatura. Anche questo testo vuole mettere la parola fine alla lotta per accedere ai benefici pensionistici degli operai esposti e lo fa in una maniera ancora più drastica del testo Brambilla, senza intaccare, però, a differenza di quest'ultima proposta di legge, la misura dei benefici degli operai già riconosciuti ma non ancora andati in pensione. Più in particolare il testo Battafarano prevede, come il testo Brambilla, che tutti i lavoratori esposti, e non solo quelli che fanno riferimento all'Inps e all'Inail, possano accedere ai benefici previdenziali. Prevede, sempre come il testo Brambilla, anche la non cumulabilità di questi benefici con altri periodi di contribuzione figurativa e affida, come il testo Brambilla, i compiti di accertamento dell'esposizione all'Inail, lasciando però aperta la possibilità che il Ministero del Lavoro intervenga per decretare a suo piacere i riconoscimenti. Cosa che il Ministero ha già fatto nel governo precedente in una maniera odiosamente discriminatoria, con i sottosegretari Caron e Guerrini, che si sono rifiutati di riconoscere l'esposizione di operai in fabbriche note per l'elevato numero di morti per amianto, come la Falck e la Breda Fucine di Milano, per il semplice motivo che questi operai non erano organizzati dal sindacato ufficiale. Battafarano però si spinge anche oltre Brambilla, fissando un limite temporale assoluto (di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge) per la presentazione delle domande di riconoscimento, trascorso il quale ogni diritto va perso, semplicemente perché il comma 8 dell'art. 13 della legge 257/92 che concedeva i benefici previdenziali agli esposti viene abrogato! Se si considera le migliaia

(Continua a pagina 4)

(Continua da pagina 3)

di operai che ancora oggi stanno lottando per farsi riconoscere l'esposizione e l'enorme platea di operai esposti ancora ignari di essere entrati a contatto con l'amianto durante il loro lavoro, perché non informati dalle aziende (moltissime delle quali negano, anche contro ogni evidenza, l'utilizzo, sia pure in forma indiretta, di questo materiale), ci si rende conto della portata antioperaia di questa proposta.

Analisi delle proposte di legge di modifica della 257

Anche sul terreno dei criteri di esposizione per accedere ai benefici pensionistici il testo Battafarano non ha nulla da invidiare a quello Brambilla, nella scelta di ridurre drasticamente la platea dei probabili beneficiari. Innanzitutto anche qui si conserva il limite di 10 anni di esposizione. In secondo luogo, allo scherzetto di inventarsi un livello di esposizione per almeno 100 fibre/litro, sposato dal Brambilla, si preferisce scegliere la strada dell'elenco delle lavorazioni esposte, ben sapendo che, a causa dei numerosissimi diversi impieghi (oltre tremila) che ha avuto negli anni passati l'amianto, l'elenco proposto è per forza di cose inevitabilmente incompleto.

Oltre a questo DDL del centrosinistra, l'opposizione si è sbizzarrita nel presentare altre proposte di legge in contraddizione parziale con il testo "ufficiale" di Battafarano. In tempi di opposizione si sa un po' di demagogia non fa mai male. Il carattere puramente demagogico di queste proposte di legge è dimostrato sia dalla assoluta loro parzialità a fronte della complessità del testo Battafarano, cosa che le rende in pratica solo parziali modifiche e "correzioni" del testo ufficiale, senza intaccarne il disegno antioperaio che ne è alla base, sia l'aperta contraddizione di queste proposte con quanto sostenuto da alcuni loro firmatari nella precedente legislatura. Il caso più eclatante è dato qui da Pizzinato, che, quando era sottosegretario al lavoro, si opponeva ad ogni abbassamento del limite minimo di esposizione per accedere ai benefici per contenere la spesa pubblica e che ora ha la faccia tosta di firmare, insieme ad un'altra nutrita schiera di senatori DS un DDL, il n° 760, che prevede unicamente l'abbassamento del limite a 4 anni, rivalutando però i soli periodi di esposizione e non l'intero periodo lavorativo, come nella 257.

Altri DDL di questo tipo, che però si limitano a sopprimere nel comma 8 dell'art. 13 della 257 solo il limite minimo di 10 anni, sono il DDL n° 230, presentato dal Comunista Italiano, senatore Muzio ed il DDL n° 590, presentato dalla senatrice Bettoni Brandanti dei DS, che ribadisce però la scadenza capestro di 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa, trascorsi i quali tutta la normativa sui benefici previdenziali viene semplicemente abrogata.

Se si considera come proposte di legge del tutto simili presentati nella precedente legislatura confluirono poi nel corso del dibattito parlamentare nei sempre più restrittivi tre Testi Unici Tapparo ed infine nel peggiore di tutti, quello Battafarano, si capisce che fiducia si può riporre in questi ultimi DDL "migliorativi" della 257.

Dell'ultimo DDL migliorativo della 257, il n° 977, presentato dal senatore del PRC Sodano ed elaborato dall'AEA, parleremo più diffusamente in un altro articolo del Bollettino.

Terminata questa panoramica delle attuali proposte di legge in discussione al Senato, c'è da chiedersi se la scelta suicida di CGIL, CISL e UIL di affidarsi esclusivamente al dibattito parlamentare sia frutto solo del congenito cretinismo parlamentare che caratterizza queste organizzazioni sindacali o se essa nasconda una concreta condisione di queste ultime della scelta di eliminare in maniera definitiva i benefici previdenziali previsti specificatamente per gli esposti all'amianto.

Innanzitutto, indicativa in tal senso è la presa di posizione ufficiale delle organizzazioni sindacali contro il tentativo di colpo di mano del governo. Nel comunicato congiunto del 4 dicembre esse si affrettavano a chiedere al governo "un provvedimento di urgenza, esclusivamente riferito alla salvaguardia delle certificazioni e degli atti di indirizzo del ministero stesso che riguardano alcune migliaia di lavoratori in pensione o in procinto di esserlo per essere stati esposti a questo agente cancerogeno". Il risultato concreto che si voleva subito acquisire era allora, oltre il rimandare la questione al dibattito parlamentare, quello della conferma della validità dei riconoscimenti ottenuti trattando con il Ministero. Ben poca cosa, se si considera che questi provvedimenti riguardano solo un'infima minoranza degli operai esposti!

Per quanto riguarda il parere sindacale sul futuro della 257, già nel lontano 10 maggio 1999, la CISL, in un documento ufficiale sulle possibili modifiche alla 257/92, riferendosi all'esteso contenzioso giuridico ingaggiato dagli operai esposti per ottenere il riconoscimento (che allora contava oltre 90.000 cause), dichiarava: "Da qui in avanti il moltiplicatore previdenziale (cioè la rivalutazione dell'anzianità contributiva) deve cessare di funzionare. L'applicazione deve riguardare esclusivamente gli attuali 90.000 richiedenti e riferiti esclusivamente a quanti dei 90.000 ha operato in ambienti lavorativi comportanti l'uso dell'amianto a fini produttivi". E' ovvio che sulla base di simili posizioni il sindacato non può che concordare sull'operazione che le forze politiche parlamentari stanno attuando per cancellare di fatto anche i minimi e insufficienti benefici previdenziali che la 257 ha concesso agli operai, limitandosi a difendere i benefici già acquisiti di una piccola minoranza degli esposti.

Coordinamento Operaio Contro l'Amianto

Sulla proposta di legge dell'Associazione Esposti Amianto

Proposta AEA

Il DDL n° 977, presentato in parlamento dal senatore di Rifondazione Sodano ed elaborato dall'AEA, ci spinge ad alcune necessarie considerazioni.

L'atteggiamento dell'AEA, che è un'associazione da tempo impegnata sul fronte delle lotte sull'amianto e che ha espresso posizioni spesso condivise dal Coordinamento Operaio Contro l'Amianto, ci pone l'interrogativo di quale obiettivo è concretamente raggiungibile oggi, di fronte all'assalto che il parlamento si appresta a condurre nei confronti della legislazione sull'amianto. Dai giochi parlamentari nulla può uscire di buono perché sia centrodestra sia centrosinistra, nonché i sindacati, condividono l'esigenza di fondo di ridimensionare drasticamente i già miserabili benefici previdenziali e i futuri riconoscimenti. In realtà due sono le strade possibili che abbiamo di fronte. O cercare attraverso la mediazione parlamentare di fare pressione per ottenere una legge che sia leggermente migliore di quelle attualmente in discussione, accettando comunque un peggioramento del quadro normativo vigente, per altro già ampiamente insufficiente, rivolto agli operai esposti, o tentiamo di costruire una mobilitazione forte che contrasti gli attuali disegni di legge per imporre alle forze politiche di destra e di sinistra di fare i conti con il forte dissenso degli operai. Dalla proposta Sodano temiamo che nei fatti la scelta dell'AEA sia indirizzata verso la prima di queste soluzioni. E' questa per noi una strada perdente. Esaminiamo alcuni punti.

Nell'art. 6 si legge: *"Si considerano esposti all'amianto quei lavoratori che erano impiegati in lavorazioni nelle quali l'amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva materia prima, nonché quei lavoratori le cui mansioni portavano a contatto con l'amianto presente, in qualsiasi forma, nell'ambiente lavorativo; nonché ancora quei lavoratori che erano esposti indirettamente per vicinanza svolgendo mansioni diverse purché in grado di dimostrare l'esposizione"*. Per quei lavoratori che hanno subito una esposizione indiretta perché costretti ad inalare fibre di amianto prodotte dalle lavorazioni vicine, la proposta dell'AEA stabilisce il principio che tale esposizione va provata. In questo modo l'AEA ripropone in pratica l'assurda pratica della Contarp, che distinguendo puntigliosamente tra le mansioni lavorative, ha accordato col contagocce i riconoscimenti. L'AEA accetta così di distinguere tra coloro che hanno svolto mansioni che si ritiene abbiano comportato effettiva esposizione all'amianto e coloro che svolgevano altre attività, ignorando completamente la circostanza concreta che tutti lavoravano in un ambiente contaminato e che tutti quindi vanno rigorosamente considerati esposti. E' tutto il criterio delle categorie o delle mansioni svolte che in realtà è inaccettabile e che invece l'AEA mostra di recepire.

E in che modo costoro dovrebbero provare

l'esposizione? Secondo l'AEA, agli esposti "indiretti" dovrebbe essere assicurata l'odiosa via crucis dei contenziosi legali per ottenere i riconoscimenti.

Un esempio di questa logica di progressivo aggiustamento e "miglioramento" delle modifiche legislative peggiorative della 257, che via via sono state avanzate, lo abbiamo con gli emendamenti proposti dall'AEA al Testo Unico Battafarano della precedente legislatura. Al riguardo, l'AEA accettava l'elenco delle lavorazioni esposte all'amianto, previsto dall'articolo 2 del citato Testo Battafarano, integrandolo con tutte le altre possibili esposizioni che hanno superato il limite di 2 fibre di amianto per litro d'aria (limite previsto dal punto 6/B del D. M. Sanità del 6/9/64). Possiamo qui solo evidenziare come questa proposta sia in aperto contrasto con quanto sempre giustamente sostenuto dall'AEA. Basta per questo rileggere le osservazioni che Vito Totire, presidente AEA, ha scritto nel giugno 1999 nei confronti del Testo Unico Tapparo. In esse leggiamo che *"l'esposizione ad una fibra/litro non corrisponde ad un livello di innocuità, cioè ad una assenza di effetti sanitari ai danni degli esposti"* e che *"... non possiamo concordare né su una soglia "accettabile" o di "riferimento" che dir si voglia"*.

Ancora nella proposta di legge AEA n. 977 si legge al comma 4 dell'art.6: *"... i benefici previdenziali vengono calcolati moltiplicando per il coefficiente 1,25 gli anni di esposizione fino a cinque e di 1,50 da cinque a 10 anni, di 1,50 tutti gli anni se si sono superati i dieci di esposizione"*. In questo modo coloro che sono stati esposti per ben 5 anni riceverebbero un abbuono pensionistico miserabile di 15 mesi. Davvero una miseria, che certo non può compensare il taglio nascosto alla misura dei benefici che si vuole operare in parlamento e che l'AEA accetta. Infatti, la 257 stabilisce una rivalutazione dell'anzianità contributiva di 6 mesi per **ogni** anno di **lavoro** in fabbrica e non solo per quelli di esposizione, una volta superato il limite dei 10 anni di esposizione, mentre **tutte** le proposte, compresa quella dell'AEA, limitano la rivalutazione pensionistica ai soli anni di esposizione.

Inoltre al comma 5 si legge: *"Vengono considerate ai fini del computo dei periodi anche le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, i periodi di cassa integrazione ordinaria"*. E la cassa integrazione straordinaria? Perché eliminare questa voce che nei fatti ha grande rilievo nei periodi di sospensione del lavoro per gli operai? In realtà anche su questo punto l'AEA mostra di aver recepito un criterio del tutto restrittivo che il disegno di legge Brambilla contiene. Brambilla infatti stabilisce che l'operaio deve essere stato esposto per otto ore al giorno per almeno dieci anni per essere riconosciuto, escludendo tutti i periodi di assenza dal lavoro, che l'AEA ha cercato parzialmente di inserire

(Continua a pagina 6)

Proposta AEA

(Continua da pagina 5)

nella sua proposta. Ma porsi sulla strada insidiosa di calcolare il computo del periodo, inserendo questa o quella voce ed escludendone altre, significa nei fatti entrare nel merito di un criterio che di per sé punta semplicemente a restringere i riconoscimenti.

Ancora al comma 6 è previsto che: "Il pensionamento non costituisce ostacolo al riconoscimento dei benefici, comunque entro i limiti dei quarant'anni di contributi". Anche questo punto non ci vede per nulla in accordo. Riteniamo questo limite assolutamente arbitrario. Per quale motivo un operaio dovrebbe perdere gli anni di abbuono pensionistico senza avere la possibilità di farli entrare nel calcolo della pensione?

Dunque, dall'analisi fin qui svolta sembra evidente che l'AEA abbia assunto, nel corso del tempo, una posizione conciliatoria, fin troppo evidente, che si è manifestata non solo nel testo testè analizzato ma anche nelle precedenti iniziative che hanno visto l'AEA, accettare in parte, un riordino della legislazione amianto in senso restrittivo per gli operai.

Non è un caso che in articolo di analisi sui provvedimenti presentati in parlamento apparso sull'ultimo bollettino dell'AEA si legge: "Passiamo dunque ad esaminare la proposta di Battafarano che, per la verità, è

diversa e migliorata rispetto alla versione precedente presentata dallo stesso, quando il suo partito stava al governo. Non è per noi però soddisfacente perché non risolve un nodo fondamentale, quello dell'INAIL, che riteniamo non dovere essere più l'ente che stabilisce i riconoscimenti delle esposizioni. Dopo di questo si potrà ragionare".

Quest'ultima fase è davvero preoccupante. Di cosa si potrà ragionare? Per quanto nell'articolo si passa a criticare alcuni passaggi del disegno Battafarano, l'impostazione di fondo è quella che sul disegno in discussione sarebbe possibile aprire un dialogo. Un dialogo che, come finora abbiamo messo in evidenza, è già stato aperto sulla precedente proposta Battafarano e che ha portato, nelle proposte emendative presentate dall'AEA, ad accogliere molti dei criteri restrittivi presenti in tale testo.

Sulle proposte Battafarano e Brambilla non esiste alcun dialogo possibile, a meno che non si accetti il principio, che quelle proposte contengono e cioè ridimensionare i benefici e i riconoscimenti per ottenere qualche piccola briciola che nei fatti non muta la sostanza dei provvedimenti. In realtà la proposta Sodano è frutto di questa impostazione.

Ansaldo Trasporti Napoli: cronaca di una mancata mobilitazione operaia.

Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 257 prevede un beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto.

Questo beneficio che è ben misera cosa, in confronto al danno alla salute subito dall'esposizione, viene oggi attaccato dal governo.

Il disegno di legge Brambilla in discussione al senato prevede un notevole abbassamento, un dimezzamento dei benefici previdenziali, stabilendo anche dal 2007 un tetto di cinque anni, aumenta le già difficoltose procedure di accertamento dell'esposizione, e restringe il campo dei possibili riconosciuti.

Questo non è certo il primo attacco che questa legge subisce.

Negli scorsi anni, i governi di sinistra per salvaguardare le casse dell'INPS già avevano, assieme a confindustria e sindacati, instaurato norme di applicazione illegittime, si sono sbizzarrite in tanti disegni di legge che avevano però un filo comune la riduzione dei benefici ed il restringimento dei riconoscimenti.

Il mese scorso nelle fabbriche si è levato il grido di allarme del sindacato, all'Ansaldo di Napoli la notizia è giunta frammentata e scoordinata, "vogliono modificare la legge sull'amianto", "dimezzeranno i benefici", "inseriranno la modifica della legge nella finanziaria" "dobbiamo muoverci" si diceva, "dobbiamo bloccare questo governo di destra che è contro i lavoratori che vuole dimezzare i benefici della 257".

La voce girava, i capannelli di operai riconosciuti esposti e di altri in attesa del riconoscimento erano frequentissimi.

I delegati, disinformati sulla questione evitavano di farsi vedere in giro, perché per loro senza indicazioni ed ormai disabituati ad organizzare il malcontento operaio, era arduo spiegare che il sindacato non aveva, pur nell'urgenza, ancora organizzato nulla per contrastare un tentativo che a sentir loro li vedeva all'opposizione.

I lavoratori quando vogliono dimenticano facilmente, e nell'opposizione di facciata che il sindacato aveva messo in campo leggevano una vera opposizione a quest'attacco.

In effetti i lavoratori in molte fabbriche non hanno aspettato le indicazioni sindacali. Da Reggio Calabria, a Pozzuoli, a Pistoia, a Padova, hanno dato vita a manifestazioni spontanee, a cortei interni e a blocchi stradali.

Questo in Ansaldo non è avvenuto, ci si guardava intorno per capire cosa fare ma in questa fabbrica sono tanti quelli che stanno aspettando l'assunzione del figlio, con contratto di formazione lavoro, per lasciare ed andare in pensione o in mobilità, firmando una liberatoria all'azienda anche su eventuali malattie professionali.

Il sindacato collaborando in pieno, e condividendo le esigenze aziendali, organizza questi cambi e

Coordinamento Operaio Contro l'Amianto

Ansaldo Trasporti

quindi non poteva organizzare azioni lesive degli interessi aziendali.

Nei giorni successivi comunque è venuta fuori la notizia che la proposta di modifica non sarebbe stata inserita in finanziaria e quindi, i tempi si allungavano un poco. E' caduta così tutta l'attenzione che c'era attorno al problema.

Ansaldo Trasporti

In fabbrica si fa avanti una rassegnazione, rispetto al problema, ci sarà sicuramente la fuga di chi, ottenuto il riconoscimento, stava aspettando di raggiungere i quarant'anni di anzianità, chi non può andar via subito si accontenterà di ciò che gli sarà "gentilmente concesso" dal dibattito parlamentare, che davvero non promette niente di buono.

In questo periodo lavoro a Mantova, sto riparando un locomotore bruciato.

Siamo all'inizio del mese di dicembre, mi arriva una telefonata che ne scatena una serie.

"ciao Cipputi cosa mi dici sulla proposta di modifica della legge sull'amianto?"; "perché cosa è successo? non ne so nulla!"; "vogliamo modificare la legge, corriamo il rischio di non andare più in pensione", "senti mi informo meglio e ti faccio sapere, ti chiamo tra un ora".

Certo mi meravigliavo che un governo, d'affari e di destra come questo, non avesse ancora seguito la traccia lasciata dal precedente governo (di sinistra), e le sollecitazioni dell'INPS, per modificare l'articolo 13 della 257 che eroga i benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto.

Ma comunque penso a tempi abbastanza lunghi, visto che la proposta, dopo la discussione in commissione, dovrà essere approvata nei due rami del parlamento.

Chiamo un compagno di Napoli del coordinamento, che di solito è più informato, collegandosi sistematicamente con internet, non riuscendo a contattarlo, chiamo in fabbrica il compagno rimasto nella RSU, che ha seguito con me l'evoluzione dei riconoscimenti per i lavoratori esposti all'amianto.

"ciao come stai ? Hai sentito qualcosa sulle modifiche all'articolo 13 che il governo vuole introdurre?"

"..... Sì, ci è arrivato un comunicato da Pistoia molto allarmante, dice che la modifiche proposte vogliono dimezzare i riconoscimenti, ma il fatto grave è che la cosa si vuole inserirla nelle deleghe della finanziaria, per affrettare i tempi ed avere mano libera."

"ed allora c'è tutto questo ed in fabbrica non si muove ancora nessuno? mi sembra strano!"

"Sì in effetti a Napoli, in fabbrica, appena si è saputa la notizia si sono formati capannelli, non ci sono ancora indicazioni sindacali, comunque adesso telefono e ti faccio sapere."

Se i fatti stanno così sarà difficile intervenire, i tempi di organizzazione sono troppo lunghi, ed il sindacato, che già precedentemente si era dichiarato d'accordo con alcune restrizioni all'articolo 13 della 257, difficilmente prenderà posizione contro questa modifica".

Richiamo il compagno del coordinamento di Napoli che mi conferma le modifiche proposte dal leghista Brambilla, ma mi informa che il sindacato, stranamente, ha preso posizione contro le modifiche (forse perché oggi è all'opposizione). Alcuni giorni dopo sarà lo stesso Cofferati, in un assemblea alla Breda di Pistoia a prendere posizione contro il provvedimento e la strada intrapresa da esso.

Mi arriva la telefonata di un operaio, che mi chiama dall'Ansaldo di Napoli, per sapere qualcosa in merito alle proposte ed alla posizione del sindacato; gli dico quello che so e poiché a questo lavoratore è stato riconosciuta l'esposizione all'amianto per più di dieci anni, ma non può ancora andare in pensione per l'interpretazione della legge che dà l'INPS, (non riconosce la rivalutazione di tutto il periodo lavorativo) lo invito a fare, da subito, la domanda di pensione per avere la speranza, attraverso una causa, che, modificata la legge, egli possa ancora usufruire dei benefici pensionistici attuali, sempre che la legge non sia retroattiva (speranza molto vaga, visto come oggi si muove la magistratura nei confronti dei lavoratori).

Richiamo il compagno che aveva innescato questa serie di telefonate e lo informo dei fatti mettendo in evidenza come la posizione sindacale possa essere sfruttata dai lavoratori per difendersi.

Subito dopo mi arriva la telefonata di un lavoratore dell'OMECA di Reggio Calabria che, informato da Pistoia vuole chiarimenti, gli do la mia opinione che è quella di aderire subito ai movimenti spontanei dei lavoratori, ma di aderire anche alle iniziative sindacali di CGIL, CISL, UIL, anche se lui aderisce ad un sindacato autonomo, perché l'opposizione del sindacato oggi, può essere utile ai lavoratori.

Un ulteriore telefonata poi del compagno dell'RSU di Napoli rafforza questa mia convinzione, sul cambiamento del clima nei rapporti sindacale, dal momento che c'è stata la minaccia di manifestazione a Roma il 15 dicembre se il governo introduceva le modifiche nella finanziaria.

Tutto bene allora ? finalmente ci muoviamo?

Nei giorni successivi però le cose sono andate diversamente, alla notizia che il governo non avrebbe inserito la modifica nella finanziaria, è caduta anche l'ipotesi di manifestazione.

Operaio ex-Ansaldo Napoli

Riportiamo per intero la sentenza di appello favorevole ad un operaio dell'Ansaldo Trasporti di Napoli per il riconoscimento dei benefici previdenziali per l'intero periodo lavorativo e non solo per il periodo di esposizione.

Sentenza amianto

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati dott. UGO VITIELLO / Presidente dott., FILIPPO DE CAPRARIIS / Consigliere e dott. FAUSTO CASTALDO Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 17 Settembre 2001 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 790 dell'anno 2000 del Ruolo Previdenza

TRA G. F. - Rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvio Serino e Guido Tavassi, presso i quali elett.te Domicilia in Napoli, alla Via Dei Fiorentini n.61. e ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante "pro-tempore", rapp.tato e difeso dall'avv.to Giuseppe Languito, nonché dagli avv.ti Sergio Ciannella, Pasquale Cestaro, Cosimo Silvestro, e Vincenzo Doría presso cui elett.te domicilia in Napoli, alla Via Medina 61. APPELLATO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 6/3/2000 G. F. proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Nola in data 16.3.1999, che aveva rigettato la domanda attrice volta ad ottenere la declaratoria del diritto a pensione di anzianità a seguito della rivalutazione contributiva dell'intero periodo lavorativo in applicazione dei benefici di legge ricollegati alla esposizione all'amianto. L'appellante assumendo che l'espressione "intero periodo lavorativo" contenuta nel comma 8 dell'art. 13 della legge n. 257/92 non poteva non significare un riferimento all'intero periodo lavorativo intercorrente dall'iniziale esposizione fino al collocamento a riposo ed altresì che una simile interpretazione appariva sostenuta da chiari argomenti tratti da evidenti differenze lessicali tra i commi 7 ed 8 della norma in oggetto, chiedeva la riforma della statuizione pretorile e l'integrale accoglimento della propria domanda.

L'Istituto previdenziale si costituiva richiamando le condivisibili argomentazioni svolte nella impugnata sentenza e chiedendo il rigetto dell'appello. All'odierna udienza di discussione, la Corte decideva come da separato dispositivo, di cui si dava pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello é fondato e deve essere accolto. Orbene, leggendo la norma invocata nel pregresso grado (8° comma dell'art. 13 della legge 27/3/1992 n. 257; come modificato dal D.L. 5/6/1993 n. 169, a sua volta convertito nella legge n. 271 del 4 agosto 1993), ritiene quest'organo giudicante di poter condividere l'assunto dell'appellante.

La norma in parola così testualmente recita:

"Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5". Ed allora, la lettura della riportata disposizione legislativa sicuramente individua due elementi che devono necessariamente sussistere e coesistere perché possa essere riconosciuto il beneficio della rivalutazione della raggiunta contribuzione; e cioè, da un lato, l'adibizione del prestatore di lavoro ad una qualsiasi lavorazione che esponga il suddetto all'inalazione di fibre di amianto, e dall'altro un'esposizione che si prolunghi però per più di 10 anni. Non fu al contrario previsto e voluto dal legislatore - tanto é vero che la chiara formulazione letterale della norma non vi accenna minimamente - che l'esposizione medesima si attestasse su una soglia prefissata minima, di pericolosità tale da rendere attuale ed attuabile l'obbligo dell'assicurazione disciplinata dall'Inail in forza del DPR del 1965 n. 11-24. Ed invero, il raggiungimento di una simile soglia non era affatto necessario, posto che l'inalazione prolungata (donde la fissazione di un tetto, chiaramente minimo di durata del contatto di fibre e polveri di amianto) espone comunque il lavoratore - che espleta normalmente un tal tipo di lavorazioni - ad un rischio di contrarre malattie professionali che definire concreto é eufemistico. Ed allora, se così vanno identificati i due requisiti per l'applicazione del chiesto benefici, non v'è dubbio che nella specie la prova della loro contestuale sussistenza ricorre pienamente. In realtà, l'adibizione dell'appellante a quelle lavorazioni prese in considerazione sia dalla legge n. 257/92 che dal Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, emerge non solo e non tanto, dalla nota in data 13 dicembre 1996 dell'Ansaldo Trasporti s.p.a. - datrice di lavoro dell'Esposito - in cui viene ricostruito e descritto lo sviluppo della carriera professionale del dipendente dalla posizione di aiuto avvolgitore (cui venne addetto il 1.9.70 a quelle di montatore o avvolgitore) quanto piuttosto dall'attestato dell'istituto assicuratore datato 10.2.97 che, riprendendo la detta nota, specifica i periodi temporali in cui l'interessato fu assegnato a reparti e mansioni finalizzate a lavorazioni che ponevano a contatto con l'amianto, le sue polveri, le sue fibre.

Dall'attestato INAIL si ricava, dunque, che il ricorrente lavorò dal 1.9.70 al 31.12.82 prima in reparto montaggio trasformatori come aiuto avvolgitore, poi in avvolgerla come montatore ed infine al montaggio veicoli come avvolgitore. Dal riportato contenuto dell'atto esaminato si rileva, in altri termini, sia l'espletamento di lavorazioni che, comportando il contatto con l'amianto ed il suo materiale di risulta derivato dal trattamento chimico-industriale, espongono all'inalazione di fibre e polveri con il susseguente rischio di malattia professionale sia la durata ultradecennale di tale esposizione. integrando così i presupposti normativi per l'applicazione dell'art. 13 comma 8 della legge n. 257/92.

Sulla valenza probatoria piena di quell'attestato non é lecito dubitare, provenendo esso dall'Ente deputato per legge all'instaurazione di rapporti assicurativi obbligatori in tema di malattie professionali nonché all'effettuazione dei relativi accertamenti e controlli. D'altronde, qualsiasi contestazione che potesse ritenersi implicitamente avanzata nei confronti dell'efficacia probatoria dell'atto in parola, non potrebbe che cedere di fronte, invece, all'espressa accettazione del contenuto dell'atto medesimo - ed altresì degli accertamenti che con il medesimo l'INAIL attestava essere stati

Coordinamento Operaio Contro l'Amianto

(Continua da pagina 8)

compiuti - che l'Istituto previdenziale aveva dichiarato nel costituirsi in giudizio nel precedente grado (alla fine della ultima pagina della memoria di costituzione, l'Inps rinviava alla " necessaria manifestazione dell'INAIL competente ")

Contesta nella sostanza l'appellante il limite temporale indirettamente segnato dall'attestato del 10 febbraio 1997 in virtù del quale, secondo la tesi del primo Giudice, occorrerebbe beneficiare del beneficio solo alle settimane di esposizione accertate ed attestate dall'Inail (dal 1.9.70 al 31/12/1982) e non estendendolo anche a quelle ulteriori da tale ultima data a quella di presentazione della domanda di pensione d'anzianità (11 settembre 1997).

A sostegno di tale contestazione e della conseguente richiesta di riforma della decisione di primo grado per ottenere l'integrale accoglimento della domanda, il lavoratore adduce la necessità d'interpretare affinché venisse rispettata la lettera e lo spirito della disposizione in parola la locuzione l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria nel senso di reputare il suddetto arco temporale coincidente con tutto il periodo intercorrente dalla data iniziale di esposizione all'amianto a quella finale del rapporto di lavoro; in altre parole fino al collocamento a riposo del lavoratore, data che nella specie l'interessato faceva coincidere con quella in cui presentava la sua istanza di pensionamento.

La tesi difensiva in questa sede propugnata dal lavoratore deve certamente reputarsi degna di pregio. Militano innanzi tutto a suo favore come correttamente ebbe a rilevare lo stesso ricorrente nel suo atto d'appello argomenti tratti dalla lettera del comma 8 dell'art. 13 legge n. 257/92 nonché dal confronto tra quel comma e la formulazione letterale del precedente comma settimo.

Invero, già l'espressione in precedenza riportata come punto centrale della norma della cui integrale applicazione si sta attualmente controvertendo "intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto" reca preziose indicazioni sull'estensione temporale del concetto di intero periodo lavorativo. Non va infatti trascurato di sottolineare che nell'applicazione della disposizione in parola, il concetto di cui innanzi non può non essere letto e definito alla luce dei due connotati forniti dalla stessa norma: la soggezione del lasso temporale considerato all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali e l'esposizione all'amianto quale fonte patogenetica di queste ultime.

La richiesta di queste due caratteristiche da parte del legislatore del 1992 non è stata naturalmente casuale, ma rispondeva ad uno scopo ben preciso: segnalare agli operatori del diritto ed ai destinatari della norma in questione i lavoratori esposti all'amianto per oltre dieci anni, datori di lavoro ed ente previdenziale che l'azione combinata di quei due segnalati elementi stava a significare che l'operatività del beneficio della rivalutazione dell'anzianità contributiva quale forma di compensazione e garanzia previdenziale in rapporto ad un futuro in cui quella stessa anzianità non avrebbe potuto essere maggiorata, attesa la progressiva ma inarrestabile dismissione dal ciclo produttivo delle lavorazioni che interessavano l'amianto ed i suoi derivati si andava ad innestare su uno schema di rapporto assicurativo obbligatorio in niente diverso da quello che concerneva tutte le altre malattie professionali.

Si vuole con ciò affermare che, ai sensi della normativa di cui al DPR n. 1124/65, il presupposto perché scatti e diventi operativa l'assicurazione obbligatoria avente ad oggetto le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto non differisce da quello che il legislatore del 1965 identificò per tutte, indistintamente, le patologie che trovano la loro genesi nell'espletamento di un'attività lavorativa; cioè l'instaurazione del rapporto di lavoro accompagnata dalla denuncia della lavorazione e dal versamento del premio. Sotto tale profilo, è bene precisare che da tale schema si discosta solo l'asbestosi, la cui copertura assicurativa è condizionata al versamento di un premio supplementare (art. 153 del DPR citato). Ma questa disciplina è, appunto, eccezionale e non si estende perciò alle altre patologie di natura professionale (in genere, neoplasie) provocate dall'inalazione dei Prodotti derivati dalla lavorazione dell'amianto, quali il carcinoma polmonare, i mesoteliomi pleurico, polmonare e pericardico.

Per queste ultime, quindi, la copertura assicurativa dipende dal rispetto dello schema in precedenza tracciato ed individuato come quello, per così dire, "normale". Ed allora, curativo che concerne le se il rapporto assi malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto in nulla diverge da quello che coinvolge tutte le altre patologie di natura professionale e se inoltre questo rapporto assicurativo costituisce uno degli elementi individuatori del periodo lavorativo potenzialmente suscettibile di godere del e della relativa beneficio della rivalutazione dell'anzianità contributiva, non appare azzardato concludere che il legislatore dell'art. 13 della legge n. 257/92 volle che questo arco temporale coincidesse con quello che, nella sua interezza, è normalmente soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali; arco temporale che normalmente è commisurato a quello durante il quale si sviluppa la vita professionale del lavoratore, dal momento iniziale della lavorazione patogenetica a quello della collocazione in quiescenza.

E che questa fosse la volontà di legge è manifestamente dimostrato dall'uso del termine l'intero" riferito al periodo lavorativo suscettibile di rivalutazione quanto all'anzianità contributi va raggiunta. Ma l'utilizzazione di quello stesso termine rappresenta anche la fondamentale differenza letterale tra l'ottavo comma dell'art. 13 e la formulazione del precedente comma 7, nonché la conferma che per il beneficio di cui al comma ottavo il periodo da prendere in considerazione è quello che copre l'intera vita professionale del lavoratore indipendentemente, cioè, dalla durata dell'effettiva esposizione all'amianto. Infatti, il settimo comma della esaminata disposizione legislativa così prevede: "Ai fini dei conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL, il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria relativa a periodici prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5". Raffrontando ora la locuzione "periodo di provata esposizione all'amianto" con l'espressione l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria...", non

(Continua a pagina 10)

Sentenza amianto

Coordinamento Operario Contro l'Amianto

(Continua da pagina 9)

può non ritenersi di piena evidenza l'intima diversità che differenzia i due istituti tratteggiati nei due commi analizzati.

Con il concetto di "periodo di Provata esposizione all'amianto" proprio perché la prova non può che scaturire da apposita documentazione dell'Istituto assicuratore il legislatore del 1992 intendeva chiaramente riferirsi a quell'arco temporale normalmente più ristretto e circoscritto durante il quale si compiva la concreta esposizione a materiali contenenti amianto; laddove, per contrasto, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, altro non può essere se non quel lasso di tempo ovviamente più ampio, altrimenti non troverebbe giustificazione logica la diversa formulazione letterale dei due commi scandito dal termine iniziale in cui cominciò la lavorazione morbigena e quello finale della collocazione in stato di quiescenza.

In definitiva, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL non s'identifica con quello di provata esposizione all'amianto; ma rispetto a questo si prolunga prescindendo dalla condizione di cui sopra fino alla cessazione del rapporto di lavoro, senza che tuttavia venga meno il presupposto assicurativo, visto che l'obbligo di assicurazione contro le broncopneumopatie prodotte dall'assorbimento di polveri e fibre (quindi anche di amianto) non cessa certamente con il venir meno dell'effettiva esposizione, poiché il rischio dell'insorgere di una di tali patologie perdura ben più a lungo del tempo di reale esposizione alla fonte patogenetica. Questa conclusione per giunta trova una conferma di carattere testuale nella stessa normativa regolatrice dell'assicurazione obbligatoria, giacché l'art. 134 DPRn. 1124/1965 stabilisce che le prestazioni per le malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni medesime. Se pertanto il periodo rivalutabile ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 13 è quello, nella sua interezza, soggetto all'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali; e se, d'altronde, quest'ultimo copre come si è visto pressoché completamente l'arco della vita lavorativa del dipendente a partire dall'inizio dell'esposizione alla fonte potenziale della malattia professionale, allora va ribadita la conclusione che vede l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria coincidere con l'arco temporale che va dall'inizio dell'esposizione all'amianto alla collocazione in quiescenza.

Osserva infine la Corte che non possono nemmeno trarsi utili indicazioni in senso inverso alla tesi qui affermata dal recente intervento della Corte Costituzionale invero con la sentenza n. 5/2000 il Giudice delle leggi nel fugare i sospetti di incostituzionalità sollevati con riferimento ad una presunta indeterminabilità di tutti i possibili destinatari del beneficio, si è limitato ad affermare che la disposizione denunciata poggia su un sicuro fondamento, quello rappresentato dal dato di riferimento temporale esposizione all'amianto per un periodo ultradecennale) senza peraltro giungere ad affermare che il beneficio non si estenda all'intero periodo lavorativo". Per conseguenza, l'appello va accolto e la Sentenza impugnata va riformata nel senso del riconoscimento in favore del Guerriero del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici ex art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 e successive modifiche, dell'intero periodo compreso tra la data di assunzione alle dipendenze dell'Ansaldo Trasporti (1/9/1970 come si evince dal ricorso introduttivo data peraltro coincidente con quella di prima assegnazione ad un reparto che lavorava a contatto con l'amianto si confronti l'attestato INAIL del febbraio 1997 e quella della domanda di pensionamento. Per l'effetto, va anche dichiarato il diritto del lavoratore alla pensione di anzianità ed a godere del relativo trattamento secondo l'anzianità contributiva tal modo maturata. La decisione di primo grado va in tal senso riformata. La piena soccombenza dell'Istituto previdenziale ne comporta la condanna al pagamento delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo ed attribuite al procuratore anticipatario.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto con ricorso depositato in data 6./3./2000 da G. F. avverso la sentenza del Pretore di Nola del 16/3/1999, nei confronti di INPS così provvede; accoglie il gravame avanzato dal G. F. ed, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto del suddetto G. F. alla rivalutazione, ai fini pensionistici, ex art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 e successive modifiche, dell'intero periodo lavorativo compreso tra la data di assunzione alle dipendenze dell'Ansaldo Trasporti s.p.a. e quella della domanda di pensionamento; per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante alla pensione di anzianità e a godere del relativo trattamento previdenziale secondo l'anzianità contributiva così maturata; condanna l'INPS al rimborso delle spese del doppio grado, liquidate per ciascun grado in complessive L. 2.200.000 di cui L. 1.500.000 per onorari oltre IVA e CPA attribuite ai procuratori anticipatari. Così deciso in Napoli Sezione Lavoro addì 17 Settembre 2001.

Il Bollettino vuole essere uno strumento di comunicazione e di organizzazione di tutti gli operai esposti all'amianto. Vi invitiamo ad inviare notizie sulle vostre realtà di fabbrica e ad esprimere il vostro parere.

PER CONTATTI: 347/5393145

E-mail: rgdis@libero.it

Web Page: <http://space.tin.it/associazioni/nqrbov/>

Sentenza amianto